

**In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Torre Annunziata
sezione civile**

Il dott. Amleto Pisapia, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente sentenza

nella causa civile iscritta al n. xxxx del ruolo generale dei procedimenti civili

tra

MUTUATARIO (omissis),

attore

e

BANCA,

convenuto

CESSIONARIA DEL CREDITO, a mezzo di **PROCURATORE SPECIALE**, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, rappr. e difesa dall'avv. (omissis)

terzo intervenuto

SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Il **MUTUATARIO** (omissis) ha stipulato, in data 17 dicembre 2004 (per la durata di 30 anni), con **ORIGINATOR** (oggi **BANCA**, società incorporante nell'ambito di un operazione di fusione, a sua volta cedente il credito a **CESSIONARIA DEL CREDITO** nell'ambito di una cessione in blocco di crediti ex art. 58 TUB) un contratto di mutuo ipotecario per l'importo di € 156mila da estinguersi mercé il pagamento di n. 360 rate (capitale residuo pari a € 63.233,21, alla data del 11 luglio 2014, le cui condizioni economiche prevedevano un TAN pari a 4,04% - cfr art. 4 contratto - ed un TAEG pari a 4,45% - cfr art. 4 bis contratto - e tasso di mora pari a 6.035% calcolato mediante l'aggiunta di uno spread pari al 2% sul tasso corrispettivo - cfr art. 5 contratto - laddove quello soglia determinato in 5,76%, oltre penali pari al 3% - così, la perizia di parte -) che asserisce essere inficiato da usura (risultante dalla sommatoria del TEAG, tasso di mora e clausola per l'estinzione anticipata del contratto), da illegittima capitalizzazione degli interessi nonché da discrasia del TAEG effettivo rispetto a quello pubblicizzato in contratto ed agisce, conseguentemente, anche per i danni, anche non patrimoniali, patiti. Si costituisce tanto i) **BANCA** che eccepisce il difetto di titolarità passiva del rapporto (avendo dovuto l'attore citare **CESSIONARIA DEL CREDITO**, quale cessionaria del crediti in blocco) – cita Trib. Pavia 21 marzo 2017 n.494 – rilevando l'impossibilità di cumulare interessi corrispettivi e moratori ai fini della individuazione del cd “tasso – soglia” ex legge 108/1996 quanto ii) **CESSIONARIA DEL CREDITO** che rileva il difetto di titolarità passiva del rapporto (atteso che “la **CESSIONARIA DEL CREDITO** non ha alcuna legittimazione passiva con riferimento a qualsiasi atto, attività o fatto giuridico verificatosi in epoca anteriore alla cessione dei crediti anzidetta, la cui responsabilità, pertanto, rimarrebbe in capo alla cedente od alla sua dante causa. Il contratto di cessione, infatti, ha avuto ad oggetto esclusivamente i crediti ed ogni altra situazione giuridica soggettiva attiva derivante dai mutui ipotecari concessi dalla originaria mutuante **ORIGINATOR** e non anche eventuali situazione giuridiche passive derivanti dai relativi mutui e titoli”) la quale, sostanzialmente, si associa alle difese dell'altro convenuto (diversità funzionale tra interessi corrispettivi e moratori nonché escludendo come l'ammortamento cd “alla francese” costituisca forma di anatocismo vietato).

In via istruttoria, nominato, quale CTU, il dott. (omissis) il quale, nel proprio elaborato, previo esame delle condizioni economiche del contratto, ha accertato un “tasso – soglia” ai fini dell’usura per i contratti di mutuo pari a 5,76% superato dal tasso di mora, autonomamente considerato (€ 6.035%) e dal TAEG che, congiuntamente al tasso di mora ed alla clausola di estinzione anticipata (3%) del contratto, assurgerebbe al valore di 13.48%.

Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 2021, il giudicante formulava proposta conciliativa in termini di rinegoziazione del contratto di mutuo ed il pagamento dell'importo residuo in 240 rate mensili, corrispondenti a € 263,47 mensili, con un tasso di interessi corrispettivo fisso pari a 2% (escludendo

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

quello variabile) ed altro moratorio come pattuito in contratto (ovvero con la maggiorazione del 2%), rimanendo immutate tutte le altre condizioni contrattuali, per una durata del rinnovato vincolo contrattuale per 20 anni a decorrere dalla comunicazione della presente proposta.

In sede di rinnovazione della CTU, il dott. (omissis) il quale, nel proprio elaborato, concludeva nel senso che il contratto risulta legittimo è conforme alla normativa anti - usura (in entrambi i casi, il TAEG, pari a 4,43%, è inferiore al cd “tasso – soglia”, pari a 5,76% e parimenti per il tasso di mora, oggetto di analisi separata, pari a 6,035% comunque inferiore al “tasso – soglia” per gli interessi di mora pari a 8,91%). In relazione al regime applicato alla costruzione delle rate, il CTU ha rilevato la sussistenza di un fenomeno anatocistico insito nel piano ammortamento cd “alla francese” (metodo di pagamento della rata utilizzato nel mutuo in esame ex art. 3 contratto) costruito in regime di capitalizzazione composto, applicando, conseguentemente, il cd “tasso – sostitutivo” ex art. 117 TUB e giungendo alla conclusione secondo cui (almeno nel caso in esame) il piano di ammortamento cd “alla francese”, progettato applicando il regime finanziario della capitalizzazione composta, determina un maggior valore da rimborsare, pari ad € 269.182,31, rispetto al rimborso complessivo di € 215.030,36, determinato dall’applicazione del regime di capitalizzazione semplice all’ammortamento francese, con un indebito percepito/perciendo da **BANCA** (ora **CESSIONARIA DEL CREDITO**) pari a € 54.152,03, che rappresenta il maggior costo gravante sulla parte debitrice, generato dall’applicazione del regime di capitalizzazione composta al piano di ammortamento cd “alla francese” (cfr pag. 9 elaborato da cui emerge che l’attore aveva già versato € 154.025,70 in regime di capitalizzazione composta, mentre in ipotesi di piano di ammortamento cd “alla francese” ricalcolato in regime di capitalizzazione semplice al cd “tasso sostitutivo” ex art. 117 avrebbe dovuto rimborsare € 112.674,70 di talché, per effetto del ricalcolo eseguito, (omissis), alla rata n. 215, risulterebbe creditrice della somma complessiva di € 41.351,00, quale maggiore somma rimborsata, e debitrice della residua somma in conto capitale a scadere di € 67.124,37, da rimborsare mediante il pagamento delle rate mensili a scadere ricalcolate al cd “tasso sostitutivo” in regime semplice, e quantificate in € 495,67, con scadenza naturale del contratto di mutuo ed ultima rata n. 360 del 17 dicembre 2034).

All’udienza del 22 dicembre 2022, il Tribunale si riservava per la decisione con assegnazione dei termini di cui all’art. 190 cpc.

La domanda è parzialmente fondata.

Preliminarmente, non sussiste alcuna fattispecie di usura.

E’ errata la determinazione del cd “tasso – soglia” ai fini dell’usura ex legge 108/1996, secondo le modalità invocate dall’attore, comprendendo tanto il tasso di mora quanto la commissione per l’estinzione anticipata del mutuo (come più volte ribadito da questi allorché ha affermato che “concorrono alla determinazione del tasso usurario anche gli interessi moratori e le commissioni di estinzione anticipata del mutuo”).

Sotto il primo profilo, costituisce principio consolidato quello secondo cui, posto che gli interessi corrispettivi si applicano sul capitale a scadere - essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma -, mentre gli interessi di mora si applicano solo sul debito scaduto; da un lato è vero che anche degli interessi moratori sono soggetti alla disciplina dell’usura, ma va precisato, dall’altro lato, che la differenza ontologica e funzionale delle due tipologie di interessi impone di escludere, al fine della verifica del superamento del cd “tasso – soglia”, una loro sommatoria non essendo corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori, semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta (tra gli ultimi contributi, App. L’Aquila 14 aprile 2022 nonché Trib. Cassino 19 aprile 2021 secondo cui “Per il calcolo dell’usura non può essere operata la sommatoria tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori, stante la diversa funzione assolta dagli stessi. I primi, infatti, costituiscono il corrispettivo imposto per il godimento diretto di una somma di denaro; i moratori, invece, rappresentano una liquidazione del danno presuntivamente causato dall’inadempimento o dal ritardato adempimento. Peraltro l’operazione di sommatoria risulterebbe del tutto priva di fondamento logico, matematico e

giuridico perché non è il tasso di mora che va sommato al tasso corrispettivo ma è la maggiorazione che va sommata al tasso corrispettivo per ottenere il tasso di mora" ed in termini analoghi Trib. Torino 22 settembre 2020). Il carattere usuraio va certamente verificato anche per gli interessi di mora ma autonomamente rispetto alla corrispondente indagine per gli interessi corrispettivi come definitivamente sancito da Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597 la quale ha sancito il principio di diritto dell'autonomia usurarietà degli interessi moratori sulla base dei medesimi criteri del tasso pattuito con riferimento ai predetti interessi moratori ma preso separatamente e non cumulato con quello corrispettivo, secondo la seguente formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Non si condivide quanto asserito dal (primo) CTU secondo il quale laddove quello di mora, pari a 6,35%, sia superiore alla soglia di legge, considerando il tasso soglia pari a 5,76%: infatti, adoperando il criterio elaborato dalla citata Cass., sez. un., 18 settembre 2020 n. 19597, per i contratti conclusi dal 1° aprile 2003 (data di entrata in vigore del DM 25 marzo 2003) al 30 giugno 2011, il "tasso - soglia" ai fini della mora si determina sommando al TEGM il valore del 2,1% (maggiorazione media interessi di mora indicata nei DD.MM.), il tutto maggiorato del 50% ex art. 2 legge 108/1996 (ratione temporis vigente) di modo che la formula diviene la seguente: (TEGM + 2,1) x 1,5, di guisa che, avendo rilevato il DM, riferito al 4° trimestre 2004 (categoria mutui a tasso variabile), una maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento mediamente pari a 2,1 punti percentuali, ed applicato la formula illustrata, il tasso soglia è pari a 8,91 % (3,84 + 2,1% x 1,5), superiore al tasso di mora pattiziamemente convenuto in 6,35% per cui alcun profilo di usura è seriamente sostenibile.

Parimenti per la commissione per l'estinzione anticipata del credito (pattuita nel 3% del capitale residuo), inclusa, nella prospettazione attorea, nel TAEG. La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare il mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà. L'obbligazione di pagamento nascente dalla clausola penale non si pone, infatti, in diretta connessione con le obbligazioni principali reciprocamente assunte dalle parti; la somma conseguibile a detto titolo non è pertanto idonea a integrare i profitti illegittimi richiesti per la configurazione del delitto di usura, a meno che le parti non abbiano dissimulato il pagamento di un corrispettivo, attraverso un simulato e preordinato inadempimento, ed è inoltre legata ad evento, peraltro, del tutto incerto, sia nell'an, in quanto dipendente in modo esclusivo dalla volontà della parte, sia nel quantum considerato che il costo dell'estinzione anticipata non è, infatti, preventivamente quantificabile, non potendosi prevedere, al momento della stipula, quello in cui il mutuatario deciderà di recedere dal contratto (cfr Cass. 14 marzo 2022 n.8109 secondo cui "La natura di penale per recesso della commissione di estinzione anticipata comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di usurarietà del finanziamento. La commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello. Non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art. 2-bis, d.l. n. 185 del 2008 come convertito dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi al finanziamento", Cass. pen. 25 ottobre 2012 n. 5683; nel merito, Trib. Vasto 17 gennaio 2023 secondo cui "Il compenso in caso di anticipata estinzione del mutuo, richiesto dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, compensando altresì il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto accordando il prestito, costituisce una clausola penale di recesso, e non una remunerazione, a favore della banca: ciò comporta la non computabilità della relativa commissione ai fini della verifica di usurarietà", Trib. Lamezia Terme 12 gennaio 2023 che, in senso analogo, ha statuito come "La commissione di estinzione anticipata non va conteggiata ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura, posto che nel computo del TEG rilevante ai fini della usurarietà vanno inclusi tutti i costi corrispettivi dell'erogazione del credito, mentre il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato, essendo invece collegato al diritto del mutuatario di recedere dal contratto

anticipatamente” ed ancora Trib. Lecce 29 giugno 2020, Trib Chieti 10 settembre 2019 e Trib. Roma 27 settembre 2018). In altri termini, il principio sotteso all’intera disciplina antiusura impone, peraltro, la raccolta ed il confronto dei soli dati omogenei, giuridicamente ed economicamente (cfr Cass., sez. un., 20 giugno 2018 n. 16303 che ha sottolineato come, in materia di usura, “l’indicata esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge, la quale (...) disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi”), per cui il relativo importo di una clausola penale non potrà essere incluso tra le voci rilevanti di cui alla legge 108/96 – art. 644 cp, attesa la disomogeneità tra la penale de qua e le spese che concorrono alla individuazione del tasso - soglia, per cui sostenere, allora, che il tasso soglia di cui alla legge 108/1996 – art. 644 cp sarebbe superato per effetto dell’inclusione nel TAEG dell’incidenza percentuale della penale per l’estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di “tasso sommatoria” fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale (cfr Trib. Pescara 31 dicembre 2018 che ha sancito come “Ipotizzare una sommatoria di questi addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, in relazione ai quali si propone una valutazione distinta rispetto agli interessi corrispettivi”, nonché, negli stessi termini, Trib. Trani 19 giugno 2017 e Trib. Ferrara 16 dicembre 2015).

Alla stregua di quanto precede, per le ragioni illustrate, non può, pertanto, postularsi un TAEG effettivo pari a € 13.84% figlio della sommatoria di voci (tasso di mora e clausola di estinzione anticipata del contratto) tra di loro disomogenee.

Circa, ancora, la sanzione per l’errata indicazione dell’ISC/TAEG, senza necessità di avviare alcuna indagine sul punto, già dal punto di vista dogmatico, può affermarsi il principio, condiviso, secondo cui la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l’indicatore sintetico di costo (o il TAEG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole; conseguentemente la sua errata indicazione non rende applicabile l’art. 117 TUB e non comporta alcuna nullità (ex plurimis, Cass. 9 dicembre 2021 n. 39169 secondo cui “In tema di contratti bancari, l’indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAFG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell’operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l’erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto”; nel merito in termini analoghi, Trib. Sulmona 14 aprile 2022 secondo cui “Invero va osservato che in tema di mutuo, la difformità tra ISC pattuito ed ISC applicato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi, in quanto l’indicatore sintetico di costo (o il TAFG) serve solo ad informare il mutuatario del costo complessivo del credito a lui erogato, mentre le varie voci di costo, compresa prima di tutto la misura degli interessi corrispettivi, sono pattuite in altre specifiche clausole. In altri termini, l’ISC non rappresenta una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a porre il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi. L’erronea quantificazione dell’ISC, quindi, non potrebbe comportare una maggiore onerosità del finanziamento (non mettendo in discussione la determinazione delle singole clausole contrattuali che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario) e, conseguentemente, non renderebbe applicabile a tale situazione quanto disposto dall’art. 117, comma 6, T.U.B. e soprattutto, non comporta alcuna nullità” e parimenti. Tribunale Larino, 3 gennaio 2021, Trib. Lecco 7 maggio 2021, Tib. Tivoli 2 luglio 2021, Trib. Brindisi 22 dicembre 2021 e Trib. L’Aquila 1° dicembre 2020); l’errata indicazione nel contratto di mutuo dell’ISC, ovvero del costo effettivo del finanziamento, non determina la nullità del contratto, ma, riguardando soltanto l’informazione precontrattuale, rileva, al più, come fattispecie di responsabilità contrattuale della parte (come sancito da Trib. Palermo 3 giugno 2020).

Circa l’ultimo aspetto dell’applicazione del metodo di ammortamento cd “alla francese” (cfr art. 3 contratto “con ricalcolo delle quote di rimborso del suddetto capitale ogni variazione del valore del tasso

di interessi”), il CTU ha accertato un regime di capitalizzazione composta ovvero di costruzione della rata in regime di interesse composto rilevando, in particolar modo, il maggiore importo versato dal mutuatario, pari a € 154.025,70 stante, appunto, il regime applicato di capitalizzazione composta, laddove, secondo il più favorevole regime di capitalizzazione semplice (ed applicando alla nullità della relativa clausola il cd “tasso sostitutivo” ex art. 117 TUB), questi avrebbe dovuto rimborsare il minor importo di € 112.674,70, con una differenza, a titolo di indebito, pari a € 41.351,00, stimata alla rata 215.

Circa il rapporto tra capitalizzazione e contratti di mutuo (normalmente, infatti, oggetto dello scrutinio del giudicante è il contratto di conto – corrente di corrispondenza), almeno in tema di mutuo fondiario, stipulato anteriormente all’entrata in vigore del TUB, era una volta consentita dall’ordinamento una forma di capitalizzazione (forse, almeno, per gli interessi di mora) militando, in tal senso, l’art. 14 DPR 1976/7, art. 16 Legge 1991/175 e art. 38 Regio - decreto 1905/646 (di talché, come sostenuto di recente da Cass. 21 marzo 2023 n. 809 “l’obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull’intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento, configurandosi una speciale ipotesi di anatocismo legale, che si sottrae al divieto generale di cui all’art. 1283 c.c.”). Con l’entrata in vigore del TUB (1993), è stato re-introdotto il divieto generale della capitalizzazione degli interessi ex art. 1283 cc salvo la deroga con le forme di cui alla delibera CICR 9 febbraio 2000 secondo cui, all’art. 6 “Trasparenza contrattuale” (in parte qua dispone che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l’entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra - annuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”), l’applicazione del regime di capitalizzazione degli interessi è subordinato alla specifica approvazione del cliente – mutuatario, del tutto assente nel caso in esame. Pertanto, data l’assenza di regolamentazione del fenomeno lamentato dall’attore, l’operato del CTU va approvato. Pertanto, l’importo dovuto a titolo di indebito, pari a € 41.351,00, è da porre a carico di **CESSIONARIA DEL CREDITO** quale cessionaria del credito ex art. 58 TUB, stante il regime di responsabilità esclusiva del cessionario per le obbligazioni contrattuali previsto da questa norma (in parte qua dispone che “I creditori ceduti hanno facoltà, entro tre mesi dagli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2, di esigere dal cedente o dal cessionario l’adempimento delle obbligazioni oggetto di cessione. Trascorso il termine di tre mesi, il cessionario risponde in via esclusiva”). Per quanto appare il caso il rilevare come **CESSIONARIA DEL CREDITO** sia stata anche effettiva accipiens dei versamenti indebiti, legittimandosi, ancor di più, come destinatario dell’azione di ripetizione dell’indebito.

CESSIONARIA DEL CREDITO è, tuttavia, contestualmente, creditrice delle somme residue (avendo acquistato il credito derivante dal mutuo) a scadenza del mutuo pari a € 67.124,37, cui (omissis) verrà chiamata a versare alle scadenze pattuite (piano di ammortamento), sebbene tale obbligo si palesa del tutto condizionato alla scadenza del termine di esigibilità della singola prestazione, ed è del tutto evidente come i predetti importi (a debito e credito di (omissis)) non siano suscettibili di compensazione legale tra di loro ex art. 1241 cc, assurgendo ad esigibilità le somme dovute a **CESSIONARIA DEL CREDITO** solamente alla scadenza di ciascuna rata per cui difettano del requisito della attualità (laddove, viceversa, il *quantum debeatur* in favore di (omissis), a titolo di indebito, è già liquido ed esigibile) dovendosi rimborsare le medesime rate di ammortamento mediante il pagamento di importi a scadere ricalcolati al cd “tasso sostitutivo” in regime semplice, e quantificate in € 495,67 fino alla scadenza naturale, pattuita al 17 dicembre 2034.

Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenuto conto della soglia di valore compresa tra € 26mila e € 52mila – pari, in sostanza, all’indebito rilevato - di cui alla tabella 2 “Giudizi di cognizione ordinaria e sommaria innanzi al Tribunale” DM 55/2014 in relazione all’attività processuale svolta (studio ed introduzione della lite, fase istruttoria e decisoria) per complessivi € 7.254,00, oltre oneri accessori.

P.Q.M.

- dichiara il difetto di titolarità passiva di **BANCA** pronunciando sulla domanda proposta, essa è parzialmente accolta e, per l'effetto: spa in persona del proprio legale rappr. pro tempore, con spese compensate
- condanna **CESSIONARIA DEL CREDITO**, a mezzo di **PROCURATORE SPECIALE** quale procuratore speciale, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, al pagamento in favore di MUTUATARIO dell'importo di € 41.351,00, con decorrenza degli interessi legali dalla domanda, a titolo di ripetizione dell'indebito, ma, al tempo stesso, condanna (omissis) al pagamento dell'importo complessivo di € 67.124,37, quale capitale residuo alla scadenza, subordinando, come indicato in premessa, la futura esigibilità delle rate, ciascuna delle quali pari a € 495,67, alla scadenza delle medesime e fino alla scadenza naturale del contratto, con la precisazione che i predetti importi sono suscettibili di variazione in ragione dei pagamenti effettuati, medio tempore, dal mutuatario
- condanna **CESSIONARIA DEL CREDITO**, a mezzo di **PROCURATORE SPECIALE** quale procuratore speciale, in persona del proprio legale rappr. pro tempore, alle spese di lite che si liquidano in € 518,00 a titolo di contributo unificato ed ulteriori € 7.254,00, oltre oneri accessori (oltre che all'accordo del compenso liquidato in favore del CTU), per compenso professionale, con attribuzione al procuratore per dichiarato anticipo.

Torre Annunziata, 27 maggio 2023

Il giudice
dott. Amleto Pisapia

Ex

Parte